

52179/14



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 15/07/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. MASSIMO VECCHIO  
Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI  
Dott. ALDO CAVALLO  
Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI  
Dott. ALESSANDRO CENTONZE

- Presidente - SENTENZA  
N. 2360/2014  
- Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 13110/2013  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PLURIFINANCE S.R.L.  
ALFA ALFA S.R.L.  
WALDE AMBIENTE S.P.A.  
REA DALMINE S.P.A.  
NOY AMBIENTE S.P.A.  
ECOITALIA S.R.L.  
SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.P.A.  
NEWCONS S.R.L.

avverso l'ordinanza n. 296/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del  
21/11/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE  
SANDRINI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SANTE SPINACI, da lui difeso

al punto del ricorso

Udit i difensori Avv.;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata il 21.11.2012 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta dalle società Plurifinance s.r.l., Alfa Alfa s.r.l., Walde Ambiente s.p.a., Rea Dalmine s.p.a., Noy Ambiente s.p.a., Ecoitalia s.r.l., Sadi Servizi Industriali s.p.a., Newcons s.r.l., avverso il provvedimento in data 10.04.2012 col quale il medesimo GIP aveva rigettato ex art. 676 cod.proc.pen. l'istanza di restituzione pro quota alle predette società di quanto confiscato a Ruggiero Maria e Gariboldi Rosanna ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., a titolo di prodotto e profitto del reato, con la sentenza di applicazione della pena pronunciata nei loro confronti il 12.01.2010 per il delitto di riciclaggio.

Le società opponenti avevano dedotto la loro qualità di parti offese del reato di appropriazione indebita, presupposto di quello di riciclaggio, aventi diritto - in quanto tali - alla restituzione dei beni confiscati di loro appartenenza; il GIP aveva negato la restituzione sul presupposto che le opponenti non erano persone estranee al reato agli effetti dell'art. 648 quater cod. pen., in quanto il riciclaggio aveva riguardato le somme di denaro derivanti dalla commissione dei reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 da parte dei rappresentanti, legali o di fatto, delle società stesse, denaro di cui questi ultimi si erano appropriati e che rappresentava l'illecito profitto conseguito dalle società rappresentate mediante l'emissione o l'utilizzo delle fatture relative ad operazioni inesistenti; in sede di giudizio di opposizione, il GIP ribadiva che il denaro e i beni confiscati erano stati qualificati provento del delitto di riciclaggio, con statuizione definitiva, dalla sentenza di applicazione della pena che ne aveva disposto la confisca in quanto derivanti dal reinvestimento illecito del profitto dei reati tributari, che era stato occultato e trasformato nei fondi "neri" costituiti dagli amministratori delle società opponenti, oggetto di appropriazione; e concludeva che quanto confiscato alla Ruggiero e alla Gariboldi, intestatarie finali dei beni riciclati, non era suscettibile di restituzione, sia perché non vi era identità tra il denaro oggetto di appropriazione indebita e quello confiscato, sia perché le società opponenti non erano terzi estranei al reato, trattandosi di società appositamente costituite o prevalentemente utilizzate per commettere reati fiscali, così che l'eventuale restituzione alle stesse del denaro confiscato, non purgato della sua origine illecita, avrebbe frustrato la ratio stessa della misura di sicurezza patrimoniale, rappresentata dall'esigenza di impedire che i soggetti coinvolti traessero beneficio, anche indiretto, dal reato commesso.

2. Ricorrono per cassazione le società Plurifinance s.r.l., Alfa Alfa s.r.l., Walde Ambiente s.p.a., Rea Dalmine s.p.a., Noy Ambiente s.p.a., Ecoitalia s.r.l., Sadi Servizi Industriali s.p.a., Newcons s.r.l., a mezzo del difensore munito di procure

speciali, deducendo violazione di legge, in relazione all'art. 648-quater cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, di cui chiedono l'annullamento. La difesa delle società ricorrenti premette che la sentenza di applicazione della pena che aveva disposto la confisca dei beni nei confronti della Ruggiero e della Gariboldi aveva individuato il reato presupposto del delitto di riciclaggio nell'appropriazione indebita dei fondi investiti e disinvestiti dai conti riferibili ai rappresentanti delle società appartenenti o correlate al gruppo Green Holding, in particolare a Grossi Giuseppe, mentre le ricorrenti erano state individuate nel processo a carico del Grossi come persone offese dal reato di cui all'art. 646 cod. pen., nel quale si erano costituite parti civili; contesta che la trasformazione in altri beni (o altro denaro) delle somme oggetto di appropriazione indebita per effetto dell'attività di riciclaggio sia idonea, facendo venir meno l'identità di quanto originariamente distratto con quanto sequestrato e confiscato, a impedirne la restituzione alle vittime del reato presupposto; deduce l'estraneità al reato delle società ricorrenti aventi tutte natura operativa, e non di comodo, che avevano versato le imposte evase (corrispondendo gli interessi e le sanzioni dovute) a seguito degli illeciti tributari, senza conseguire alcun profitto dal reato, così che la confisca si traduceva in un'ingiustificata duplicazione sanzionatoria.

3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria in data 13.05.2014 le società ricorrenti hanno replicato alle conclusioni del Procuratore Generale, ribadendo le ragioni del ricorso.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.

2. Deve convenirsi con la difesa delle società ricorrenti che l'avvenuta trasformazione dei beni costituenti il profitto del delitto presupposto in altri beni diversi, per effetto dell'attività di riciclaggio, non può costituire di per sé un impedimento assoluto alla restituzione alla persona offesa dal reato dei beni che siano stati individuati, in termini certi, come costituenti il risultato della trasformazione illecita funzionale a ostacolare l'identificazione della loro provenienza: una delle condotte tipiche in cui si realizza il delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen. è rappresentata, infatti, proprio dalla "sostituzione" dei beni o delle altre utilità di cui si voglia occultare l'origine delittuosa, rendendone difficoltoso l'accertamento, attività che postula - per definizione - lo scambio di una cosa con un'altra ad opera dell'autore della condotta illecita, il cui risultato non può pregiudicare, in via di principio, i diritti restitutori della vittima del reato presupposto che sia estranea allo stesso.

3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha tuttavia correttamente escluso che le società opponenti versino nella condizione di "persone estranee al

reato", alla quale l'art. 648 quater, comma primo, cod. pen. subordina in modo testuale la sussistenza del diritto alla restituzione dei beni costituenti il prodotto o il profitto del reato, sulla base di argomentazioni congrue e coerenti alla nozione di "estraneità" che è stata elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte con riguardo alle ipotesi di confisca obbligatoria previste - a titolo di misura di sicurezza patrimoniale - da specifiche norme di legge (come quella in esame) in relazione al titolo del reato per il quale sia intervenuta condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

In via generale, deve osservarsi che l'estraneità al reato allegata dal terzo che invochi la restituzione della cosa soggetta a confisca obbligatoria richiede la prova, oltre che della titolarità del diritto vantato sulla res, anche della mancata percezione di qualsiasi vantaggio o profitto derivante dal reato, nonché la prova della buona fede soggettiva, intesa come affidamento incolpevole e come assenza di condizioni in grado di configurare a proprio carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della commissione dell'illecito (da ultime, Sez. 1 n. 68 del 17/10/2013, Rv. 258394, imputato Falcone, e Sez. 3 n. 9579 del 17/01/2013, Rv. 254749, imputato Longo), buona fede la cui sussistenza, nel caso di persone giuridiche quali sono le società ricorrenti, deve essere verificata con riguardo all'atteggiamento psicologico delle persone fisiche che le rappresentano, alla stregua del principio di imputabilità all'ente rappresentato degli stati soggettivi dei soggetti che lo rappresentano (Sez. 1 n. 1927 del 9/12/2004, Rv. 230905; vedi anche art. 1391 cod.civ.).

Con riguardo alla fattispecie in esame, anche a prescindere dall'affermazione (contestata dalla difesa) contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui le società ricorrenti erano state appositamente create o prevalentemente utilizzate per commettere reati fiscali, costituisce comunque un dato pacifico che le frodi fiscali costituenti il presupposto dei successivi reati di appropriazione indebita e riciclaggio del denaro illecitamente sottratto all'imposizione fiscale "avevano certamente ed evidentemente determinato un risparmio fiscale per le società", in conformità a quanto - testualmente - riconosciuto nella ventesima pagina dello stesso ricorso per cassazione, così che deve radicalmente escludersi che la società-persona giuridica non abbia tratto un concreto vantaggio economico dalla condotta fiscalmente illecita dei suoi rappresentanti, di cui gli enti rappresentati hanno direttamente beneficiato in una situazione caratterizzata da una piena coincidenza di interessi con gli autori materiali delle violazioni e da uno stato soggettivo di evidente mala fede; dal testo del ricorso, del resto, non risulta che sia mai stata neppure allegata una qualche forma di intervento preventivo degli organi di gestione e di controllo delle società coinvolte, inteso a impedire la commissione degli illeciti tributari e il conseguimento dei relativi vantaggi fiscali.

L'estraneità alle utilità derivanti dal reato, idonea a radicare, unitamente al requisito della buona fede, la condizione di terzietà del soggetto titolare di una legittima aspettativa a evitare la confisca dei beni, deve - naturalmente - essere apprezzata con riguardo alle circostanze di fatto e allo stato soggettivo esistenti al momento della commissione del reato, e non già alle condotte susseguenti, necessitate dall'accertamento del reato stesso: nessuna rilevanza può pertanto assumere il fatto, allegato nel ricorso, che gli illeciti risparmi fiscali originariamente ottenuti dalle società ricorrenti mediante la commissione delle frodi tributarie siano stati successivamente vanificati per effetto della corresponsione delle imposte evase, dei relativi interessi e delle sanzioni pecuniarie, dovute - in conseguenza della scoperta del reato - nel doveroso adempimento delle obbligazioni tributarie che era stato in precedenza omesso. L'ordinanza impugnata ha correttamente argomentato, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, che le ulteriori attività illecite, integranti a loro volta reato, rappresentate dall'appropriazione e dalla successiva sostituzione o trasformazione dei fondi sociali occulti - creati coi proventi delle frodi fiscali - mediante la commissione dei delitti di cui agli artt. 646 e 648 bis cod. pen. e l'instestazione finale del denaro e dei beni risultanti alle persone fisiche della Ruggiero e della Gariboldi, non possono valere di certo a purgarne l'origine e la derivazione illecita (a prescindere dall'eventuale legittimazione della persona giuridica a costituirsi parte civile nei confronti delle persone fisiche dei suoi rappresentanti, autori diretti delle condotte infedeli, postulante una valutazione meramente potenziale - allo stato degli atti - della sua veste di persona offesa), che giustifica e impone la confisca obbligatoria del profitto (finale) del reato anche nei confronti delle società ricorrenti: la restituzione a queste ultime dei beni in cui sono stati trasformati e investiti i proventi delle violazioni tributarie commesse nel loro interesse si porrebbe, infatti, in insanabile contraddizione con la ratio del provvedimento ablativo, che - avendo nella fattispecie natura di misura di sicurezza patrimoniale, e non già sanzionatoria, trattandosi di confisca c.d. pertinenziale che colpisce il profitto del reato (nel quale rientrano non solo i beni appresi per effetto diretto e immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa: Sez. 2 n. 45389 del 6/11/2008, Rv. 241973) - assolve la funzione di soddisfare l'esigenza di prevenzione che è tipica della misura di sicurezza, eliminando definitivamente dal circuito criminale la fonte di attrazione rappresentata dalla permanente disponibilità del frutto patrimoniale dell'illecito, reimpiegabile in nuove attività delittuose.

4. La correttezza giuridica della conclusione così raggiunta trova una conferma nei principi affermati dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte



(n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258647, imputato Gubert) in tema di legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (o pertinenziale) del profitto - rimasto nella disponibilità della persona giuridica - derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, sul presupposto che in tal caso l'ente rappresentato non può considerarsi persona estranea al reato.

Dopo aver premesso, da un lato, che il profitto confiscabile in materia di reati tributari è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato, e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento del tributo e dei relativi interessi e sanzioni, e, dall'altro, che tale profitto è confiscabile (a titolo diretto, e non per equivalente) anche nel caso in cui il denaro, frutto dell'illecito risparmio fiscale, abbia subito una trasformazione e sia stato investito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, le Sezioni Unite hanno in particolare valorizzato il disposto dell'art. 6 comma 5 D.Lgs. n. 231 del 2001, in forza del quale - anche nei confronti degli enti per i quali non sia applicabile la confisca-sanzione di cui al successivo art. 19, per essere stati efficacemente attuati i modelli organizzativi per impedire la commissione di reati da parte dei soggetti che rappresentano l'ente - "è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato", così dettando una previsione di carattere generale che impone la confisca, diretta o per equivalente, del profitto derivante dal reato, secondo una prospettiva non di tipo sanzionatorio (non ricorrendo un'ipotesi di responsabilità "amministrativa" dell'ente), ma di ripristino dell'ordine economico turbato dal reato, che ha comunque determinato un'illegittima locupletazione per l'ente, ad obiettivo vantaggio del quale il reato è stato commesso dai suoi rappresentanti, rimarcando come in questo caso la confisca assume la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti economici sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire un profitto geneticamente illecito.

La medesima ratio logico-giuridica, che impone di non esentare l'ente societario dai soggetti nei cui riguardi deve dispiegare i propri effetti il provvedimento ablativo, deve dunque trovare applicazione anche nel caso in cui il profitto (geneticamente) illecito derivante dal reato fiscale sia uscito dal patrimonio sociale mediante la realizzazione di ulteriori condotte fraudolente, penalmente rilevanti ex artt. 646 e 648 bis cod. pen., inibendo alle società ricorrenti di assumere la qualità di persone estranee al reato aventi diritto alla restituzione dei beni frutto del reimpiego (illecito) di quelle liquidità che, se fossero rimaste nella loro disponibilità, sarebbero state legittimamente confiscate in virtù dei principi appena esposti.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna delle società ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15/07/2014

Il Consigliere estensore

Enrico Giuseppe Sandrini



Il Presidente

Massimo Vecchio

